



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**Ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2022**

**VISTO** il decreto legislativo n. 1/2018 recante “*Codice della protezione civile*”;

**VISTO** l’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**CONSIDERATO** che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell’isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

**DATO ATTO** che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

**VISTA** l’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022 recante primi interventi urgenti di protezione civile che affida al Commissario delegato il coordinamento:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

**CONSIDERATO** che ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della citata OCDPC n. 948 per l’espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**TENUTO CONTO** della disposizione di ARPAC n. 119 del 7 dicembre 2022, con la quale si rappresenta l'avvenuta costituzione di un gruppo di lavoro per fornire il supporto alla struttura commissariale ed ai comuni dell'isola nella gestione dell'emergenza;

**VISTA** l'ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022, ed in particolare l'art. 5, con la quale l'AMCA, società *in house* del Comune di Casamicciola, è stata individuata quale soggetto attuatore per i servizi di gestione dei detriti e dei fanghi generati dalla frana;

**VISTA** la nota dell'AMCA n. 71 del 10 dicembre 2022, contenente il piano delle azioni di competenza, nonché una specificazione delle proprie capacità operative, che l'hanno indotta a limitare la funzione di soggetto attuatore escludendo le operazioni legate al riutilizzo dei detriti e dei fanghi nel contesto di azioni circolarità ambientale;

**TENUTO CONTO** che il piano delle azioni dell'AMCA fa riferimento, tra le altre, alle attività di carico, trasporto e conferimento nei siti su terraferma del materiale detritico e dei fanghi, ivi compreso il trasporto marittimo;

**VISTO** in particolare l'art. 3, comma 1, della richiamata OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, contenente le deroghe puntuali al decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 nonché la clausola di chiusura derogatoria a *“leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza”*;

**VISTO** il Decreto ministeriale 31 ottobre 1991, n. 459 nonché l'ordinanza n.9/2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, adottata in ottemperanza di detto decreto ministeriale;

**VISTA** la nota del Commissario Delegato del 14 dicembre 2022 con la quale, preso atto delle circostanze rappresentate e documentate dall'AMCA, ed a seguito di interlocuzioni con la medesima AMCA e Regione Campania, si richiedeva la disponibilità di SMA Campania S.p.A. a svolgere una serie di azioni dettagliate segnatamente inerenti al riutilizzo circolare dei detriti e dei fanghi;

**VISTA** la nota di riscontro di SMA del 16 dicembre 2022, n. 18760/22m con cui la società ha manifestato piena disponibilità in merito alle richieste del Commissario Delegato relative alla funzione di soggetto attuatore sia per le attività di gestione circolare dei detriti e dei fanghi che per quelle che AMCA non potrà attuare;



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**TENUNTO CONTO** altresì di quanto disposto dall'art. 5 della richiamata Ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022, laddove si dispone che *“i sindaci dell'isola di Ischia sono autorizzati ad individuare siti di stoccaggio provvisorio per le immediate necessità di sgombero delle strade, delle infrastrutture e degli altri luoghi invasi dalle colate detritiche”* e dei successivi sopralluoghi, del 6 e dell'8 dicembre 2022, svolti da ARPAC e AMCA, volti a verificare l'area del Pio Monte della Misericordia nonché i siti di stoccaggio individuati dai sindaci dei rispettivi comuni;

**PRESO ATTO** che, a seguito dei detti sopralluoghi, ARPAC e AMCA ritenevano inidonei, per diverse ragioni (tra cui l'essere area a vincolo idrogeologico in un caso o essere di difficile accesso agli automezzi di trasporto dei detriti nell'altro), i siti oggetto di accesso e che dunque a seguito di tale circostanza, ritenevano di potere adibire a sito temporaneo di stoccaggio due aree di proprietà privata, una nel comune di Casamicciola Terme ed una nel comune di Forio, da allestire secondo le prescrizioni dettate da ARPAC;

**VISTA** l'ordinanza del sindaco del comune di Forio del 13 dicembre 2022, n. 199, con la quale si dispone l'occupazione temporanea di un'area privata da adibire ad area di stoccaggio provvisorio per il periodo di tre mesi rinnovabile ed il successivo verbale di consegna dell'area medesima del 15 dicembre 2022 ad AMCA, al fine di consentire i lavori di adeguamento alle prescrizioni di ARPAC;

**TENUTO CONTO** dell'estrema urgenza di garantire la realizzazione dei siti in base alle prescrizioni di ARPAC, per consentire l'immediata liberazione dai detriti e dai fanghi che ancora insistono nell'area urbana, anche al fine di evitare il rischio di pericolo all'incolumità delle persone;

**TENUTO CONTO** degli esiti delle interlocuzioni avvenute con il Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco, in data 16 dicembre 2022, all'esito delle quali è emersa la disponibilità dei Vigili del Fuoco ad assicurare, fino al 7 gennaio 2023, lo svolgimento delle attività di rimozione e trasporto dei detriti e dei fanghi dalle strade che conducono dall'area urbana alle scuole del comune di Casamicciola Terme verso i siti di stoccaggio provvisorio, a titolo oneroso;



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**IN CONSIDERAZIONE DEGLI ESITI** delle interlocuzioni con ARPAC e ISPRA volte a verificare la sussistenza di ipotesi percorribili di circolarità nella gestione dei detriti e dei fanghi, nonché dei contenuti della riunione tenutasi in data 16 dicembre 2022 con il Ministero dell’Ambiente e della sostenibilità energetica, l’ISPRA, la Regione Campania, la SMA Campania S.p.A., l’ARPAC e l’AMCA;

**VISTA** la richiesta di AMCA di ricevere un supporto per tutta l’attività diretta alla gestione delle somme urgenze;

**DISPONE**

**Articolo 1**

*(Valore delle premesse e principi)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Le attività di gestione dei detriti e dei fanghi sono ispirate ai principi di:
  - a) Tutela e valorizzazione dell’ambiente, in particolare terreno e marino, relativamente al riuso, riciclo, prevenzione, preparazione per il riutilizzo, recupero, riduzione al minimo del conferimento in discarica e del trasporto dei detriti e dei fanghi;
  - b) Trasparenza, economicità e tutela della concorrenza, con particolare riguardo alla fase di scelta dei contraenti, anche nell’ambito del contesto della somma urgenza;
3. I soggetti attuatori conformano le loro attività ai principi riportati al comma 2 del presente articolo.

**Articolo 2**

*(ridefinizione delle azioni di AMCA quale soggetto attuatore)*

1. Il Commissario delegato, preso atto del piano delle azioni trasmesso da AMCA e delle indicazioni della stessa su quelle in relazione alle quali si è dichiarata priva delle competenze e dell’organizzazione necessaria (azioni di circolarità ambientale), dispone che AMCA, a modifica dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022, è soggetto attuatore con riguardo alle seguenti specifiche attività:
  - a) Allestimento delle aree di stoccaggio provvisorio dei detriti e dei fanghi individuate dai comuni, con i presidi indicati da ARPAC;



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

- b) Rimozione e trasporto dei fanghi e dei detriti dalle aree urbanizzate invase dalla frana ai siti di stoccaggio provvisorio, fatte salve le attività che i Vigili del Fuoco assicurano fino al 7 gennaio lungo le strade che conducono alle scuole del Comune di Casamicciola Terme, in base agli accordi in via di definizione, anche con riguardo al corrispettivo;
  - c) Rimozione e trasporto dei fanghi e detriti presenti nei siti utilizzati in via emergenziale nell'immediatezza dell'evento e, relativamente alla componente classificata rifiuto e non riutilizzabile, trasporto stradale e marittimo verso impianti autorizzati sulla terraferma;
  - d) Rimozione e trasporto degli autoveicoli fuori uso a causa delle conseguenze della frana nonché di ogni altro rifiuto, quali RAEE, metalli e ingombranti a impianti autorizzati;
  - e) Custodia dei siti di stoccaggio provvisorio, ai fini della loro corretta tenuta.
2. Il Commissario Delegato dispone che AMCA, entro il 22 dicembre 2022, trasmetta il piano operativo di dettaglio di tutte le azioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione, al cronoprogramma delle azioni, prevedendo la priorità per le lettere di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, ai costi stimati e ai criteri di loro determinazione, anche con riferimento al prezzario regionale vigente, alle modalità attuative, anche con riguardo ai criteri adottati per la scelta dei contraenti, nel rispetto dei richiamati principi di trasparenza, economicità e tutela della concorrenza, nonché alle modalità di idonea pubblicità di detti criteri e degli esiti delle procedure di scelta dei contraenti. Nel Piano Operativo, dovrà essere prevista la gestione dei detriti e dei fanghi stoccati nelle aree provvisorie, nell'ipotesi in cui, in tutto o in parte, non sia possibile attuare, anche per il tramite del soggetto attuatore di cui all'art. 9, azioni di circolarità ambientale tali da ridurre il più possibile il trasporto verso la terraferma; tale gestione dovrà comunque terminare con la rimessa in pristino dei siti di stoccaggio provvisorio allo *status quo ante*, non appena gli stessi verranno sgombrati dai materiali stoccati e comunque entro la scadenza dello stato di emergenza.
3. Il Commissario Delegato, previo esame del contenuto del Piano di cui al comma 2, ne dispone l'attuazione con eventuali prescrizioni e integrazioni, anche relativamente al cronoprogramma degli interventi.
4. Nelle more dell'espletamento di quanto previsto ai commi 2 e 3, AMCA è autorizzata a proseguire le attività ad essa affidate quale soggetto attuatore, stante l'assoluta urgenza degli interventi.



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**Articolo 3**

*(trasporto marittimo dei detriti e dei fanghi sulla terraferma)*

1. Il Commissario delegato dispone che l'AMCA proceda, in deroga al decreto ministeriale 31 ottobre 1991, n. 459 nonché all'ordinanza n. 9/2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, in forza della clausola di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, contenente le deroghe puntuali al decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152, nonché la clausola di chiusura derogatoria a “leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza”, a richiedere all'Ufficio medesimo un'autorizzazione unica, con durata temporale di trenta giorni, rinnovabile fino alla cessazione dell'incarico di soggetto attuatore in capo ad AMCA, avente ad oggetto l'imbarco di automezzi, puntualmente indicati nella richiesta, di proprietà della società e non, adibiti al trasporto di rifiuti non pericolosi a bordo di vettori marittimi anche adibiti al trasporto di passeggeri.
2. Nel Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), compilato da AMCA e dal soggetto incaricato al trasporto, con la finalità di garantire la tracciabilità, dovrà essere indicato, nelle note, l'AMCA quale unico soggetto attuatore.

**Articolo 4**

*(rimozione dei fanghi e detriti e trasporto della componente rifiuti non riutilizzabile e autoveicoli fuori uso sulla terraferma)*

1. Il Commissario Delegato dispone che l'AMCA proceda, senza indugio, con le procedure previste dall'art. 163 del d.lgs. 50 del 2016, e avvalendosi delle deroghe di all'OCDPC n. 948/2022, agli affidamenti necessari al fine di garantire l'immediata rimozione dalle aree urbanizzate dei fanghi e dei detriti, lo smaltimento della componente rifiuti non riutilizzabile e degli autoveicoli fuori uso sul territorio ischitano, al fine di evitare rischi per l'incolumità delle persone, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e tutela della concorrenza.
- 2.



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**Articolo 5**

*(aree di stoccaggio provvisorio dei materiali)*

1. Il Commissario Delegato dispone che l'AMCA proceda, senza indugio, con le procedure previste dall'art. 163 del d.lgs. 50 del 2016, e avvalendosi delle deroghe di all'OCDPC n. 948/2022, a tutti gli interventi necessari per consentire di adeguare i siti individuati per lo stoccaggio provvisorio nei singoli comuni alle prescrizioni definite da ARPAC e dalle singole ordinanze sindacali di affidamento.

**Articolo 6**

*(trasporto dei fanghi e dei detriti dalle aree urbanizzate ai siti di stoccaggio provvisorio)*

1. Il Commissario Delegato dispone che l'AMCA proceda, senza indugio, con le procedure previste dall'art. 163 del d.lgs. 50 del 2016, e avvalendosi delle deroghe di all'OCDPC n. 948/2022, agli affidamenti necessari al fine di garantire il trasporto dei fanghi dei detriti dalle aree urbanizzate invase dalla frana ai siti di stoccaggio provvisorio, al fine di evitare rischi per l'incolumità delle persone, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e tutela della concorrenza.

**Articolo 7**

*(attività di supporto della struttura commissariale)*

1. Al fine di rafforzare la capacità attuativa di AMCA, con riferimento alle azioni di cui all'art. 2, con l'obiettivo di garantire la massima efficienza e trasparenza delle procedure, il Commissario Delegato predispone le misure di supporto che saranno ritenute necessarie.

**Articolo 8**

*(monitoraggio e controllo delle azioni del soggetto attuatore AMCA e del cronoprogramma)*

1. Il Commissario Delegato svolge un costante monitoraggio delle azioni del Piano Operativo trasmesso da AMCA ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché del rispetto dei tempi del cronoprogramma. A tal fine AMCA trasmette settimanalmente alla struttura commissariale, per via telematica, una relazione dettagliata, con riguardo a tutte le azioni attuate, alla qualità e quantità dei detriti, fanghi ed altri materiali gestiti, con particolare riguardo a quelli



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

trasportati sulla terraferma, indicando altresì le modalità di scelta dei contraenti, i criteri per la selezione, i prezzi applicati, le condizioni contrattuali pattuite, nonché i siti autorizzati sulla terraferma cui sono stati destinati i rifiuti.

2. AMCA, al fine di consentire al Commissario Delegato di svolgere un'adeguata attività di controllo sulle operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento dei detriti, fanghi e rifiuti, è tenuta a compilare i documenti di trasporto nei siti di deposito provvisorio ovvero i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) destinati agli impianti di smaltimento sulla terraferma. Tali documenti devono contenere l'indicazione dei quantitativi dei materiali, e segnatamente dei volumi con riguardo a quelli destinati ai siti di deposito provvisorio e del peso con riguardo ai rifiuti destinati agli impianti di smaltimento sulla terraferma. Il FIR indica l'impianto di destinazione dei rifiuti sulla terraferma e il codice identificativo dei rifiuti.
3. Il Commissario Delegato pubblica i dati relativi alle attività dei soggetti attuatori sul proprio sito istituzionale, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle azioni poste in essere.
4. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del piano operativo, di cui all'art. 2, comma 2, consistenti anche nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione delle azioni del suddetto piano, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi previsti dallo stesso, il Commissario Delegato assegna al soggetto attuatore un termine per provvedere non superiore a sette giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario Delegato nomina altro soggetto attuatore al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di provvedere all'esecuzione delle azioni previste nel Piano Operativo. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi.

**Articolo 9**

***(ruolo di SMA S.p.A. quale soggetto attuatore)***

1. Il Commissario Delegato individua SMA Campania S.p.A. quale soggetto attuatore di tutte le attività relative alla rimozione e riuso dei materiali derivanti dalla frana a monte delle aree





**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

urbanizzate, nonché di quelle relative al ciclo di gestione dei rifiuti, per la parte non svolte da AMCA ai sensi degli articoli precedenti, con particolare riguardo alle attività di gestione circolare dei rifiuti. A tal fine SMA Campania Spa trasmette al Commissario Delegato, con urgenza, un Piano Operativo degli interventi articolato in più fasi a partire da quelle urgenti ed improcrastinabili.

2. Sulla base delle indagini e approfondimenti geologici e geotecnici dei volumi di detriti e di fanghi derivanti dall'evento franoso, così come saranno determinati dai Centri di competenza di Protezione civile di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018, la SMA provvede, anche mediante l'utilizzo di droni, a determinare i quantitativi da rimuovere.
3. I volumi di cui al comma 2, suddivisi tra le varie zone dell'area di interesse, saranno oggetto di un complessivo piano di rimozione e riutilizzo dei materiali in essi presenti al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area. Il Piano terrà conto delle diverse ipotesi di riuso, tra le quali il ripascimento e le vasche di colmata per la difesa di tratti di costa, e della frazione che dovrà necessariamente essere avviata a smaltimento, avvalendosi del supporto specialistico di ARPAC.
4. SMA Campania è autorizzata fin d'ora a munirsi di una apposita struttura tecnico-amministrativa, i cui costi troveranno capienza nel quadro economico dell'intervento, con la composizione strettamente necessaria per porre in essere le azioni di rimozione di materiali in tempi brevi e di provvedere alla gestione delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi.
5. SMA Campania, al fine di poter promuovere la riduzione al minimo del conferimento in discarica e del trasporto dei fanghi e dei detriti, è autorizzata ad installare impianti di vagliatura mobili nelle aree che saranno appositamente individuate con il supporto di ARPAC, secondo le deroghe di cui all'art. 3, comma 1, dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre.

**Articolo 10**

***(Disposizioni finanziarie)***

1. I lavori e i servizi di cui alla presente ordinanza saranno inseriti nel piano degli interventi di cui all'articolo 1 della OCDPC n. 948 del 2022 e troveranno copertura a valere sulle risorse finanziarie stanziata con delibere del Consiglio dei ministri in relazione al



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

contesto emergenziale in atto e comunque trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

**Articolo 11**  
***(Pubblicazione)***

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, e ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana e agli altri soggetti destinatari delle disposizioni in essa contenute.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito *web* istituzionale [www.sismaischia.it](http://www.sismaischia.it) e sull'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Commissario Delegato  
On. Avv. Giovanni Legnini